

# Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° maggio 2007)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 21 capoverso 2, 60 capoverso 4, 63, 64 capoverso 2, 65 capoverso 2 e 177 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (legge sull'agricoltura);

visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sulle derrate alimentari (LDerr);

visto l'allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,<sup>4</sup>

*ordina:*

## Sezione 1: Impianti viticoli

### Art. 1 Superficie viticola

<sup>1</sup> Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto.

<sup>2</sup> La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m<sup>2</sup> al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di allevamento, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.

### Art. 2 Nuovi impianti

<sup>1</sup> Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni.

<sup>2</sup> I nuovi impianti per la produzione commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare:

- a. l'altitudine;
- b. la declività e l'esposizione del declivio;
- c. il clima locale;
- d. la natura del suolo;

RU 1999 86

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> RS 817.0

<sup>3</sup> RS 0.916.026.81

<sup>4</sup> Par. 2 e 3 introdotti dal n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2159).

- e. le condizioni idrologiche del suolo;
- f. l'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.

<sup>3</sup> Per nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, i Cantoni possono sostituire l'obbligo dell'autorizzazione con l'obbligo della notifica.

<sup>4</sup> Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m<sup>2</sup> i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, sempreché quest'ultimo non possieda né coltivi nessun'altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie più esigua e prevedere l'obbligo di notifica.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.

### **Art. 3** Ricostituzione di superfici viticole

<sup>1</sup> È considerata ricostituzione:

- a. la superficie viticola ripiantata dopo un'interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;
- b. l'innesto di un nuovo tipo di vitigno; o
- c. la sostituzione di singoli ceppi se questa comporta che le iscrizioni nel catasto viticolo non siano più veridiche.

<sup>2</sup> La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le informazioni necessarie per l'iscrizione nel catasto viticolo.

<sup>3</sup> Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m<sup>2</sup>, i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, non sottostanno all'obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere tale obbligo.

<sup>4</sup> Il Cantone disciplina la procedura di notifica.

### **Art. 4** Catasto viticolo

<sup>1</sup> Il catasto viticolo descrive i fondi con superfici viticole e con superfici comprese in una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici:

- a. il nome del gestore o del proprietario;
- b. il Comune di ubicazione;
- c. il numero di particella;
- d. la superficie in m<sup>2</sup>;
- e. i vitigni e la quota di superficie destinata a ciascuno di essi;

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

- f. le denominazioni consentite per il vino prodotto con uva della superficie viticola;
- g. se del caso l'esclusione della superficie viticola dalla produzione commerciale di vino.

<sup>2</sup> I Cantoni possono rilevare altri dati.

<sup>3</sup> Possono rinunciare a registrare superfici viticole piantate secondo l'articolo 2 capoverso 4.

<sup>4</sup> Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.

#### **Art. 5** Ammissione alla produzione commerciale di vino

<sup>1</sup> Sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole

- a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all'articolo 2 capoverso 2.
- b. sulle quali è stata esercitata regolarmente prima del 1999 la viticoltura commerciale;
- c. per le quali l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) ha autorizzato prima del 1999 un nuovo impianto e sulle quali l'impianto è stato effettivamente eseguito entro dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Se la coltivazione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l'ammissione decade.

<sup>3</sup> La vendita di vino come pure di uve o di mosto d'uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produzione commerciale di vino.

#### **Art. 6** Vigneti impiantati illecitamente

<sup>1</sup> Il Cantone dispone l'estirpazione delle viti impiantate illecitamente.

<sup>2</sup> Il gestore o il proprietario del fondo deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione. Scaduto questo termine, il Cantone estirpa le viti a spese del contravventore.

#### **Art. 7** Ammissione nell'elenco dei vitigni

<sup>1</sup> Per ammettere un vitigno nel relativo elenco sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:

- a. la resa per unità di superficie;
- b. il tenore naturale in zucchero;
- c. il tenore globale in acidi;
- d. la sensibilità alle malattie.

<sup>2</sup> Per i vitigni che servono alla produzione di vini, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

### Sezione 1a:<sup>6</sup> Riconversione di superfici viticole nel 2004–2011<sup>7</sup>

#### Art. 7a Contributi di riconversione

<sup>1</sup> Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che:<sup>8</sup>

- a. fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m<sup>2</sup> (0,08 l/m<sup>2</sup>) inferiore a quello menzionato nell'articolo 14 capoverso 2;
- b. vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione commerciale di vino, e
- c. escludono dai contributi di riconversione i vitigni inadatti alle condizioni pedologiche o climatiche della zona di produzione o i vitigni il cui vino potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto.

<sup>2</sup> Per riconversione si intende l'estirpazione, dopo la vendemmia, dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso dell'anno seguente; anche il sovrainnesto è considerato riconversione.

<sup>3</sup> Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione commerciale di vino.

<sup>4</sup> Per le superfici viticole inferiori a 500 m<sup>2</sup> non viene versato alcun contributo.

#### Art. 7b Aveni diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi i gestori o i proprietari di fondi che riconvertono i loro vigneti ai sensi dell'articolo 7a.

#### Art. 7c Importo dei contributi

<sup>1</sup> L'importo dei contributi è calcolato sulla base seguente:

	fr./ha
Declività inferiore al 30 %	20 000.–
Declività dal 30 al 50 %	27 500.–
Declività superiore al 50 % e vigneti in zone terrazzate	35 000.–

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1757).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>2</sup> Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>9</sup> sui pagamenti diretti.

**Art. 7d** Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni

<sup>1</sup> Il credito annuale concesso viene ripartito fra i Cantoni in funzione della superficie sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau.

<sup>2</sup> Se al 15 maggio un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attribuitigli per l'anno seguente, l'Ufficio federale ripartisce la somma restante fra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.<sup>10</sup>

**Art. 7e** Domande

<sup>1</sup> La domanda dev'essere presentata al Cantone entro il 15 aprile dell'anno precedente la ricostituzione; può essere presentata al più presto alla data fissata dal Cantone.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del proprietario e del gestore;
- b. nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la particella;
- c. numero di catasto della particella;
- d. superficie interessata in m<sup>2</sup>;
- e. menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»;
- f. varietà coltivata sulla particella alla data della domanda;
- g. varietà sostitutiva scelta.

<sup>3</sup> Qualora il richiedente non fosse proprietario del fondo, alla domanda va allegato un documento che attesti il consenso del proprietario.

**Art. 7f** Considerazione e trattamento delle domande

<sup>1</sup> Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine d'entrata presso il Cantone e fino a esaurimento del credito annuale disponibile. Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il Cantone.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> RS 910.13

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

<sup>2</sup> Il giorno in cui il credito si esaurisce, la somma restante è attribuita in funzione della superficie, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese in considerazione riguardano superfici equivalenti, la somma restante è ripartita in parti uguali fra tali superfici.

<sup>3</sup> Il Cantone esamina le domande e determina l'importo totale dei contributi per domanda.

<sup>4</sup> I Cantoni possono statuire che le domande soprannumerarie siano considerate come inoltrate per l'anno seguente.

#### **Art. 7g<sup>13</sup>**      Notifica all'Ufficio federale

Entro il 15 maggio dell'anno che precede la riconversione, i Cantoni notificano all'Ufficio federale l'importo totale dei contributi che accorderanno nonché l'importo dei contributi che sarebbe stato necessario per soddisfare le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.

#### **Art. 7h**      Prove

<sup>1</sup> Il gestore o il proprietario deve fornire al Cantone, prima della fine di luglio dell'anno della riconversione, i documenti che provano l'avvenuta riconversione. Vanno allegati:

- a. un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitutiva e la superficie ricostituita;
- b. una copia della fattura del vivaista.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l'importo dei contributi.

#### **Art. 7i<sup>15</sup>**      Versamento dei contributi e conteggio

<sup>1</sup> I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale, entro il 15 settembre dell'anno della riconversione, una lista dei contributi da versare comprendente almeno il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata, la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale versa al Cantone la somma dei contributi richiesti.

<sup>3</sup> Il Cantone versa i contributi agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell'anno della riconversione.

<sup>4</sup> Il Cantone trasmette all'Ufficio federale, entro il 1° marzo dell'anno successivo all'anno della riconversione, il conteggio finale corredato delle liste dei pagamenti.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 fino al 31 dic. 2011 (RU **2005** 2159).

<sup>5</sup> I contributi che non hanno potuto essere versati vengono rimborsati all'Ufficio federale.

**Art. 7j**<sup>16</sup> Sorveglianza

L'Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso avverte anticipatamente il Cantone.

## **Sezione 2: Controllo della vendemmia**

**Art. 8** Oggetto

<sup>1</sup> Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4.

<sup>2</sup> Il controllo della vendemmia indica per ogni singola partita d'uva:

- a. il viticoltore;
- b. il vinificatore;
- c. l'ubicazione o il numero di particella;
- d. il vitigno;
- e. il quantitativo;
- f. il tenore naturale in zucchero.

<sup>3</sup> Il tenore naturale in zucchero deve essere determinato, prima della trasformazione, mediante un rifrattometro ammesso dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento<sup>17</sup>.

<sup>4</sup> I Cantoni disciplinano e sorvegliano il controllo della vendemmia. La Confederazione assume, a dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, dal 60 all'80 per cento dei costi del controllo.

**Art. 9** Notifica e rapporto

<sup>1</sup> I Cantoni notificano all'Ufficio federale entro la fine di novembre i dati statistici secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>18</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915).

<sup>17</sup> Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>18</sup> RS **431.012.1**

### Sezione 3: Designazione e classificazione

#### Art. 10<sup>19</sup> Diciture tradizionali

<sup>1</sup> Le diciture tradizionali svizzere menzionate nell'allegato possono essere utilizzate per designare e presentare vini originari della Svizzera soltanto nel rispetto delle loro definizioni.

<sup>2</sup> Esse sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche quando la dicitura tradizionale protetta è accompagnata da un'espressione come «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o da espressioni analoghe.

#### Art. 11<sup>20</sup> Denominazione d'origine controllata

<sup>1</sup> La denominazione d'origine controllata (DOC) designa uve, mosti d'uva e vini di qualità che:

- a. provengono da un'area determinata geograficamente quale un Cantone, una regione, un Comune, una località, uno château o un podere;
- b. adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1;
- c. soddisfano le esigenze supplementari stabilite dal Cantone, che definiscono almeno i criteri seguenti:
  1. la delimitazione delle zone di produzione,
  2. i vitigni,
  3. i metodi di coltivazione,
  4. i tenori naturali minimi in zucchero,
  5. la resa massima per unità di superficie,
  6. le tecniche di vinificazione,
  7. l'analisi e l'esame organolettico.

<sup>2</sup> I vini a denominazione d'origine controllata possono provenire soltanto da uve raccolte nell'area geografica interessata che adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1.

<sup>3</sup> I Cantoni interessati possono estendere oltre i confini cantonali una denominazione d'origine controllata, qualora la superficie viticola costituisca un'entità geografica ben determinata.

<sup>19</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4915). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2159).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).



**Art. 12** Denominazione di provenienza

<sup>1</sup> La denominazione di provenienza designa uve, mosti d'uva o vini di una determinata regione geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il nome di un Paese o di parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone, oppure un'indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica.

<sup>2</sup> I prodotti con denominazione di provenienza possono derivare soltanto da uve raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della categoria 2 (art. 14).

<sup>3</sup> Se l'indicazione tradizionale si riferisce a superfici viticole site in un solo Cantone, quest'ultimo può definire le condizioni di produzione nell'ambito dei requisiti della categoria 2.

**Art. 13** Registrazione

<sup>1</sup> I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d'origine controllata e di provenienza. Lo trasmettono all'Ufficio federale.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale allestisce un elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera e lo pubblica periodicamente.

**Art. 14<sup>22</sup>** Classificazione

<sup>1</sup> Le partite d'uva sono classificate in tre categorie:

- a. categoria 1: uve che consentono di ottenere vini a denominazione d'origine controllata;
- b. categoria 2: uve che consentono di ottenere vini con indicazione di provenienza;
- c. categoria 3: uve che consentono di ottenere vini senza denominazione d'origine controllata né indicazione di provenienza.

<sup>2</sup> Per essere classificate in una di queste tre categorie, le partite d'uva devono raggiungere i tenori naturali minimi in zucchero (% Brix) seguenti:

	Vitigni bianchi	Vitigni rossi
Categoria 1	14,8 % (60°Oe)	15,8 % (65°Oe)
Categoria 2	14,4 % (58°Oe)	15,2 % (62°Oe)
Categoria 3	13,6 % (55°Oe)	14,4 % (58°Oe)

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

<sup>3</sup> La resa per la categoria 1 è limitata come segue:

Vitigni bianchi		Vitigni rossi	
kg/m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup> (vino)	kg/m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup> (vino)
1,4	1,12	1,2	0,96

<sup>4</sup> I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria 1 e limitare le rese per superficie anche per le categorie 2 e 3.

<sup>5</sup> In caso di limitazione della resa secondo il peso dell'uva, i Cantoni possono prevedere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all'articolo 16.

<sup>6</sup> I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.

#### **Art. 15**            Trattamento separato secondo le qualità

<sup>1</sup> Uve, mosti d'uva e vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le denominazioni e le categorie.

<sup>2</sup> Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 1° marzo 1995<sup>23</sup> sulle derrate alimentari.

#### **Art. 16**            Declassamento

Le partite d'uva, i mosti d'uva o i vini che non corrispondono alle esigenze per una denominazione o una categoria vengono esclusi dalla denominazione, oppure classificati in una categoria inferiore.

### **Sezione 4: Certificazione della qualità per l'esportazione**

#### **Art. 17**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale è competente per certificare la qualità di mosti d'uva, succhi d'uva e vini destinati all'esportazione.

<sup>2</sup> Esso disciplina la procedura e i metodi di analisi e certificazione della qualità dei vini.

<sup>23</sup> [RU 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145 1198 art. 24, 1998 108 II, 1999 303 I 8 1848, 1999 2748 all. n. 5, 2002 573 II, 2003 4793 I 4 4915 II, 2004 457 3035 II 3553, 2004 3065 II 1]. Vedi ora l'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr (RS 817.02).

## Sezione 5: Importazione

### Art. 18 Eccezioni all'obbligo del permesso d'importazione

Non abbisognano del permesso generale di importazione:

- a. ...<sup>24</sup>
- b. le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 nell'ambito del "contingent particulier";
- c. le importazioni provenienti dai propri vigneti secondo l'articolo 22;
- d. le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150, escluso il Porto, nell'ambito del contingente preferenziale n. 115.<sup>25</sup>

### Art. 19 Tolleranze d'importazione per le spedizioni

I vini naturali rossi e bianchi delle voci di tariffa 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 e 2932, il succo d'uva rosso e bianco delle voci di tariffa 2009.6018, 6021, 6031 come pure 2202.9018, 9041 e le uve fresche da torchiare della voce di tariffa 0806.1021 possono essere importati, in tutti i tipi di traffico escluso quello di deposito, all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e senza permesso generale d'importazione per il fabbisogno privato e per un quantitativo inferiore a 20 kg lordi.

### Art. 20 Condizioni speciali per l'assegnazione di quote del contingente doganale

<sup>1</sup> Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d'uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che:

- a. effettuano l'importazione a titolo commerciale; e
- b. adempiono gli obblighi secondo l'articolo 68 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e dell'ordinanza del 28 maggio 1997<sup>26</sup> sul controllo del commercio dei vini.

<sup>2</sup> Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» sono assegnate solo a persone che:

- a. importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e
- b. forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristoranti), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mescolta nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.

<sup>24</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU **2002** 1097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

<sup>26</sup> RS **916.146**

**Art. 21** Assegnazione delle quote del contingente doganale

<sup>1</sup> Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» secondo il cpv. 3) sono assegnate in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d'importazione.<sup>27</sup>

<sup>2</sup> Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente per il succo d'uva.

<sup>3</sup> Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» pari a 10 000 hl l'anno sono assegnate secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 1965<sup>28</sup> concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

**Art. 22** Importazioni provenienti dai propri vigneti

<sup>1</sup> Ogni anno possono essere importati 100 l delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 per economia domestica o azienda all'ADC se:

- a. le importazioni avvengono in recipienti con una capacità superiore a 2 l;
- b. viene presentato all'Ufficio federale, assieme alla domanda di importazione all'ADC, un attestato ufficiale di proprietà rilasciato dall'autorità estera competente.

<sup>2</sup> Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

**Art. 23**<sup>29</sup>**Sezione 6: ...** <sup>30</sup>**Art. 24****Sezione 7: Disposizioni finali****Art. 25**<sup>31</sup> Esecuzione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza fatto salvo il capoverso 2.

<sup>2</sup> Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono gli articoli 10–12 della presente ordinanza conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari.

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. 53 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.01**).

<sup>28</sup> RS **0.946.293.492.1**

<sup>29</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU **2002** 1097).

<sup>30</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU **2005** 2159).

**Art. 26**<sup>32</sup> Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003

<sup>1</sup> I Cantoni devono abrogare le disposizioni relative alle denominazioni d'origine entro il 1° gennaio 2008.

<sup>2</sup> Le disposizioni particolari stabilite negli articoli 7a-7j della modifica del 28 maggio 2003<sup>33</sup> dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul vino sono applicabili alle riconversioni del 2004.

**Art. 26a**<sup>34</sup> Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2005

I vini svizzeri prodotti prima della vendemmia 2005 possono essere elaborati ed etichettati secondo il diritto previgente. Possono essere consegnati ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

**Art. 27**<sup>35</sup>

**Art. 28** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

<sup>33</sup> RU **2003** 1757

<sup>34</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU **2005** 2159).

<sup>35</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

*Allegato*<sup>36</sup>  
(art. 10)

## Diciture tradizionali svizzere

Diciture	Definizioni
Auslese/Sélection/ Selezione	Denominazione per un vino di categoria 1 definita dalla legislazione cantonale.
Beerenauslese/Sélection de grains nobles	Vino di categoria 1 elaborato con uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo di zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix (110 °Oe). L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Beerli/Beerliwein	Vino rosso di categoria 1 vinificato senza i raspi.
Château/Castello/Schloss	Denominazione per un vino di categoria 1 definita dalla legislazione cantonale.
Eiswein/Vin de glace	Vino di categoria 1 ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a -7 °C. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 % Brix (110 °Oe).
Federweiss/Weissherbst	Vino di categoria 1 della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all'inizio della fermentazione.
Flétri, flétri sur souche	Vino dolce di categoria 1 ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d'uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.
Gletscherwein/ Vin des Glaciers	Vino bianco di categoria 1 prodotto in Vallese, affinato nella Valle d'Anniviers secondo la tradizione locale, elaborato con vini di uno o più vitigni, di diverse annate e con tendenza all'ossidazione.

<sup>36</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU **2005** 2159).

Diciture	Definizioni
Oeil-de-Perdrix	Vino rosato di categoria 1 ottenuto da uve indigene del vitigno Pinot nero.
Passerillé/Strohwein/ Sforzato	Vino di categoria 1 elaborato a partire da uve bianche o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Pressé doux/Süssdruck	Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.
Primeur/Novello/ Vin nouveau	Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell'anno di vendemmia.
Riserva	Vino ticinese di categoria 1 messo in commercio dopo un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi a partire dal 1° ottobre dell'anno di vendemmia.
Spätlese/Vendange tardive/ Vendemmia tardiva	Vino di categoria 1 ottenuto da uve raccolte al più presto 7 giorni dopo la data di vendemmia abituale per la denominazione e per il vitigno considerati e prodotto secondo i criteri qualitativi definiti nelle legislazioni cantonali. Il tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale.
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut	Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno.
Trockenbeerenauslese	Vino di categoria 1, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione nella Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix (150 °Oe). L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Village(s)	Denominazione per un vino di categoria 1 definita dalla legislazione cantonale.
Vin doux naturel	Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

